

## Operativo il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 Luglio 2016, il decreto n. 9558 del 29 Aprile 2016 con cui il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia, definisce le gli organi e le regole di funzionamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato.

Il Fondo ha il compito di tutelare il reddito dei lavoratori dipendenti del settore, in costanza di rapporto di lavoro.

.....

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto in oggetto, che reca la firma congiunta del Ministero del lavoro e del Ministero dell'Economia, che disciplina il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l'artigianato, in sigla FSBA.

Il settore dell'artigianato ha adeguato, entro il 31 Dicembre 2015, il proprio Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo (FSBA), come prevede il Decreto Legislativo n. 148/2015; quindi, ai fini dell'assegno ordinario e dell'assegno di solidarietà per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGO e della CIGS, si applicano ( già a partire dallo scorso 1° Gennaio 2016) le regole dello specifico fondo

In generale ricordiamo che il Fondo garantisce ai lavoratori del settore dell'artigianato il sostegno al reddito, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

In particolare il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato, o FSBA, è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali in attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge n.92/2012 (Riforma Fornero).

FSBA interviene a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte a EBNA, l'Ente Bilaterale Nazionale per l'Artigianato, con prestazioni integrative di disoccupazione ASPI e con altre prestazioni di sostegno al reddito.

Le imprese artigiane e non, che rientrano nella sfera di applicazione dei c.c.n.l. dell'artigianato (con esclusione del settore edilizia), hanno l'obbligo contrattuale di aderire alla bilateralità attraverso versamenti effettuati esclusivamente tramite modello F24, sezione INPS, indicando il codice "EBNA", la quota per il dipendente e il mese di





riferimento.

## Le prestazioni

Le misure sono destinate ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali regolarmente iscritti all'FSBA è fornita una indennità erogata dall'INPS ai sensi della Legge 92/2012, fino a concorrenza dei fondi disponibili.

Le integrazioni sono previste per un massimo di 90 giornate nell'arco di un biennio mobile.



